



## **Schema di Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nei porti del Lazio**

## **PREMESSA**

Con il D.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio italiano, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per gli stessi rifiuti e residui. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. L'Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D.lgs. n. 152/2006.

Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta. In tali porti spetta alla regione provvedere, ove necessario, anche alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta.

Il Piano di cui trattasi deve perseguire le seguenti finalità:

- g) garantire la tutela ambientale e paesaggistica delle aree portuali;
- h) attuare il D.lgs. 182/03, al fine dell'espletamento del bando di gara per la gestione dei rifiuti, da parte delle Autorità competenti, come previsto dall'art. 4, comma 5 dello stesso decreto;
- i) favorire la raccolta ed il corretto smaltimento dei rifiuti, non pericolosi e pericolosi, prodotti
- j) nell'ambito delle aree portuali;
- k) favorire la raccolta differenziata e l'effettivo recupero dei rifiuti riciclabili, prodotti negli ambiti portuali;
- l) promuovere e sostenere una diffusa coscienza ambientale degli operatori marittimi sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle aree portuali.

Il Piano deve, altresì, essere predisposto sulla base delle prescrizioni contenute nell'allegato I al citato D.lgs. n. 182/2003 che riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.

Detto piano comprende:

- a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;
- b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

- f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
- g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
- h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;
- i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
- l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;
- m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;
- n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;
- o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;
- p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
- q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;
- r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Infine il Piano viene elaborato recependo inoltre tutte le indicazioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012, così come modificata con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24 luglio 2013.

Richiamato che la direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE introduce l'obbligo per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi, stante la gerarchia stabilita dalle politiche sui rifiuti che impone alle amministrazioni di privilegiare, nell'ordine, la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, il recupero e, infine, lo smaltimento.

Con il Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti nel rispetto della scadenza comunitaria prevista dalla Direttiva 2008/98/CE per il 12 dicembre 2013 che prevede in particolare:

- a) la prevenzione nella produzione di rifiuti e la riduzione della pericolosità sull'ambiente e sulla salute umana;
- b) il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali;
- c) la promozione e la sostenibilità delle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali, nonché di ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
- d) lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;
- e) la riduzione della movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti il più possibile prossimi ai luoghi di produzione;
- f) la riduzione dello smaltimento della frazione di rifiuto indifferenziato;
- g) il miglioramento dell'informazione dei cittadini e della loro partecipazione ai processi decisionali;

h) la promozione della progettazione nei centri di ricerca e presso le imprese, di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la formazione di rifiuti non riciclabili e non differenziabili.

#### **INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Il D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (di seguito decreto) - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico, discende dalla vasta normativa europea e nazionale quali:

Direttiva 2000/59/CE entrata in vigore il 28.12.2000.

Direttiva 2002/84/CE entrata in vigore il 29.11.2002.

Direttiva 2007/71/CE entrata in vigore il 14.12.2007.

Regolamento CE 1137/2008 entrato in vigore il 11.12.2008.

L. 25.01.1979 n. 30 (*Ratifica della convenzione di Barcellona*).

MARPOL 73/78 – Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, stipulata a Londra il 02/11/1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, ratificata con Legge 29/11/1980, n. 662.

L. 31.12.1982 n. 979 (*Difesa del mare*).

Risoluzione I.M.O. MEPC 65 (37) del 14.09.1995.

D.lgs. 27.01.1992 n. 95.

D.P.R. 13.08.1982 n. 691 e il D.M. 22/02/1984 (*Raccolta e smaltimento oli e registri relativi*).

D.lgs. 05.02.1988 n. 397 e la legge 09.11.1988 n. 475 (*Raccolta e smaltimento batterie*).

D.M. 16.05.1996 n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione di oli usati), ed il D.M. 17.11.2005 n. 269 (*Attuazione direttive 91/156/CE, 91/689/CE e 94/62/CE su rifiuti pericolosi e imballaggi*).

L. 28.01.1994 n. 84 (*Riordino della legislazione portuale*) ed il D.M. 14.11.1994 relativo alla sua attuazione.

D.M. 01.04.1998 (Modello e Formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.lgs. 05.02.1997 n. 22 ora artt. 193 e 195 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152).

D.M. 22 maggio 2001, Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

D.P.R. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179.

D.L. 28.12.2001 n. 452 convertito in L 27.02.2002 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di olii esausti).

Circolari n. UL/1825 del 09.03.2004 e UL/5563 del 20.07.2004 del Ministero dell'Ambiente, RAM/2/2323 del 13.07.2004 e RAM/2/2460 del 20.07.2004 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/07/2005, disponente l'estensione alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone, del divieto di scarico dei liquami nei porti.

D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 269 del 17/11/2005 (individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti da navi ammessi alle procedure semplificate).

D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale, come modificato dal D.lgs. n. 4/2008.

Direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2005.

Circolare del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2014.

Circolare 9 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio n. 1825 – Chiarimenti ed applicazione delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n.47.

D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE discariche di rifiuti.

D.M. 14.11.1994, "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale".

**Definizioni: Decreto Legislativo n°182 del 24 Giugno 2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”.**

**a. Nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità da pesca e da diporto;

**b. Rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I,IV,V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l’attuazione dell’allegato V della Marpol 73/78;

**c. Residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave, nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico – scarico e fuoriuscite;

**d. Impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all’interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

**e. Imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

**f. Porto:** un luogo o area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte tali da consentire l’attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto.

**Definizioni: D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale”**

**a. Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A e di cui il detentore (Comandante della nave) si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

**b. Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

**c. Raccolta:** l’operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**d. Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle specifiche condizioni previste dall’art.183 lett. m D.lgs. 152/06);

**e. Stoccaggio:** le attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte Quarta del presente Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta (D.lgs. 152/06);

**f. Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del Decreto (D.lgs. 152/06);

**g. Raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di

**h.** imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

**i. Trasporto:** l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (deposito temporaneo, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica) secondo la normativa vigente in materia;

**j. Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

**k. Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**l. Rifiuti speciali:** a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186; c) rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.185, comma 1, lettera i; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

**m. Rifiuti urbani:** a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

### **3. MARPOL 73/78 – Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, stipulata a Londra il 02/11/1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, ratificata con Legge 29/11/1980 n°662.**

La Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi distingue le diverse tipologie di rifiuti prodotti a bordo ed è strutturata in sei annessi:

- Annesso I:** Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi;
- Annesso II:** Norme relative al controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa;
- Annesso III:** Norme relative al controllo dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate in colli o veicoli cisterna;
- Annesso IV:** Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi;
- Annesso V:** Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi (Garbage);
- Annesso VI:** Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico delle navi.

**4.** Inoltre, per quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. 182/2003, ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, si applicano le seguenti disposizioni:

- D.M. Sanità e Ambiente 22 maggio 2001** (gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali);
- D.P.R. 254/2003** (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della **Legge 31 luglio 2002, n. 179**).

## **PRESCRIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI** (di cui all'articolo 5 della Direttiva 2000/59/CE)

Il piano riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente approdano in un porto. Esso è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.

I piani devono tener conto dei seguenti elementi:

- valutazione del bisogno di impianti portuali di raccolta in funzione delle esigenze delle navi che abitualmente approdano nel porto,
- descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta,
- descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
- descrizione del sistema di tariffazione,
- procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta,
- procedure per consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese che si occupano dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate,
- tipo e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti.

Il piano dovrebbe inoltre comprendere:

- una sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento,
  - l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano,
  - la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento nel porto,
  - la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta,
  - la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti,
  - la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
- Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale

in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività.

Tale conformità è presunta se le procedure si attengono a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (1).

### **Informazioni da fornire a tutti gli utenti dei porti**

- breve accenno alla fondamentale importanza di un corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
- ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma/cartina,
- elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico normalmente trattati,
- elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti,
- descrizione delle procedure per il conferimento,
- descrizione del sistema di tariffazione,
- procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

In particolare:

*Il comma 1 All'articolo 4 del decreto al è previsto che "il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo*

*standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. ”*

*Al comma 2 è inoltre stabilito che “Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonché delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1.”*

*Al comma 5 inoltre è stabilito che “L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.”*

*Infine al comma 6 si stabilisce che “Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti all'art. 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”*

Le caratteristiche gestionali del Piano di raccolta e del Piano di gestione dei rifiuti sono riportate nell'art. 5 del decreto, laddove è previsto che l'autorità portuale elabori il Piano di gestione dei Rifiuti con i contenuti e le prescrizioni previste nell'allegato 1 al suddetto decreto.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile all'art. 7 del decreto laddove è prescritto l'obbligo a carico del Comandante della nave di “...conferire i rifiuti prodotti... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.”

Questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art. 2 del suindicato decreto, in prospettiva di una “bonifica integrale” della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Uniche deroghe possibili a tale obbligo sono:

- a)** esenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, in base al combinato disposto dell'art.6, comma 4 e dell'art. 7 commi 1 e 9 del decreto suddetto;
- b)** puntuale deroga tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo le procedure e le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del decreto.

**PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE  
NAVI E DEI RESIDUI DI CARICO  
PORTO DI \_\_\_\_\_**

**Caratteristiche operative del Porto di \_\_\_\_\_**

- a) Descrizione sintetica del porto e sua collocazione sul territorio.....  
.....
- b) Descrizione sintetica dei traffici (pesca, commercio, passeggeri, diporto, militare) .....  
.....
- c) Descrizione sintetica dei collegamenti eventualmente effettuati .....  
.....

**Obiettivi del Piano**

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa, è finalizzata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) fornitura di un servizio completo alle navi che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- b) organizzazione di un servizio che risponda ai criteri di facilità d'accesso, efficienza ed economicità, da attribuire ad un gestore secondo le previsioni del D.lgs. 182/2003 quanto all'affidamento del servizio attraverso gara con procedura di evidenza pubblica conforme alla normativa nazionale e comunitaria, a soggetti di comprovata esperienza e dotati delle necessarie risorse umane e materiali, nonché rispondente alle previsioni del D.lgs. 152/2006;
- c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.14 del 18/01/2012;
- d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

**Caratteristiche del traffico derivante dalle unità navali operanti nel Porto per la valutazione del fabbisogno di impianti e servizi**

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 182/2003 che effettuano scalo nel Porto o che normalmente sono stanziati nel Porto (unità da pesca e da diporto fondamentalmente).

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatasi negli ultimi anni, il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare su 4 sottosistemi:

- 1) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- 2) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto;
- 3) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dagli aliscafi di linea e dai traghetti;
- 4) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi mercantili.

### **Motopescherecci**

La flotta da pesca del Porto è composta da:

- ✓ n. pescherecci;
- ✓ n. piccole unità asservite alla pesca con reti.

Sulla base di un riscontro statistico condotto sulle singole unità da pesca è possibile definire che:

- 1) il cambio delle batterie avviene mediamente ogni \_\_\_\_ anni;
- 2) il cambio olio viene effettuato ogni mese per un quantitativo medio di \_\_\_\_\_ litri/unità;
- 3) la manutenzione delle reti vengono produce \_\_\_\_\_ residui per unità/mese;
- 4) i cavi sostituiti producono \_\_\_\_\_ residui per unità/mese;
- 5) la manutenzione degli scafi produce \_\_\_\_\_ residui per unità/anno;
- 6) la quantità di altri rifiuti è stimabile in ragione di una quantità pari a \_\_\_\_\_ litri per unità/mese di rifiuti assimilabili agli urbani (essenzialmente costituiti da rifiuti da imballaggio, carta e plastiche).

### **Diporto Nautico**

Hanno ormeggiato nel Porto, negli ultimi due anni (2012-2013) unità da diporto in ragione di:

- ✓ n. unità nel 2012;
- ✓ n. unità nel 2013.

Produzione di rifiuti solidi giornalieri quantificabile in \_\_\_\_ litri per unità.

### **Collegamenti con Aliscafi, Navi veloci e Traghetti**

I collegamenti sono effettuati con traghetti e aliscafi (indicare società e destinazioni)

I passeggeri e le merci in transito sul Porto sono stati cumulativamente:

ALISCAFI, NAVI VELOCIE TRAGHETTI	2012	2013
Numero arrivi (n.)		
Numero partenze (n.)		
Passeggeri sbarcati (n.)		
Passeggeri imbarcati (n.)		
Merci sbarcate (ton)		
Merci imbarcate (ton)		

Le quantità di rifiuti prodotti dagli aliscafi, da navi veloci e da traghetti e sono state:

Tipologia	2012	2013
Aliscafi		
Navi veloci		
Traghetti		

#### **Navi Mercantili transitate per operazioni commerciali**

Nel Porto stia nel biennio 2012/2013 si sono avuti i seguenti movimenti di navi commerciali:

Tipologia	2012	2013
Navi mercantili (n.)		
Navi trasporto acqua (n.)		
Navi trasporto carburanti (n.)		
Altre tipologie (n.)		

Le quantità di rifiuti prodotti dal traffico commerciale sono state:

Tipologia	2012	2013
Navi mercantili (ton)		
Navi trasporto acqua (ton)		
Navi trasporto carburanti (ton)		
Altre tipologie (ton)		

#### **Esigenze funzionali del servizio richiesto**

Sulla scorta della tipologia dei rifiuti prodotti, si possono articolare come segue le esigenze ecologiche delle navi:

- a) raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti di provenienza degli scarti di cucina e di camera; qualora i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio o di eventuali passeggeri siano ritirati da navi provenienti da paesi esterni alla CE, devono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale (Sanità e Ambiente) del 22 maggio 2001;
- b) ritiro, trasporto, recupero o smaltimento degli altri rifiuti prodotti dalle navi (scarti di materiale marinaresco, cavi, reti etc.);

c) raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di oli esausti e di batterie provenienti dall'attività navale;

Il quadro delle esigenze va proiettato in funzione dei momenti di massimo picco della produzione dei rifiuti, rappresentato per gli RSU dai mesi di luglio e agosto, mentre per i rifiuti di manutenzione navale non vi è significativa stagionalità.

#### **Quadro di sintesi dei rifiuti prodotti e individuazione della tipologia di impianto**

Sulla base delle attività portuali che si svolgono nel porto è quindi possibile delineare il quadro complessivo dei rifiuti che sono oggetto del presente Piano, riportato nella successiva tabella.

I rifiuti sono prodotti in funzione della specifica tipologia di nave e della gestione temporale delle movimentazioni portuali.

	Aliscafi e traghetti	Navi mercantili	Unità da pesca	Passeggeri	Diporto	Unità di tempo
Plastica	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Giorno
Vetro	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Giorno
Carta	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Giorno
Umido	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Giorno
Indifferenziato	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Giorno
Olio e filtri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Mese
Batterie	Unità	Unità	Unità	Unità	Unità	Anno
Ospedalieri	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Anno
Acque di sentina	Mc	Mc	Mc	Mc	Mc	Mese
Cavi metallici			Kg			Mese
Cordami e reti			Kg			Mese

N.B. Il rifiuto ospedaliero va conferito nei cassonetti di raccolta delle farmacie alla scadenza del medicinale e prima dell'ispezione annuale alla cassetta medicinali.

#### **SPECIFICHE TECNICHE DI IMPIANTO**

Sulla base dei dati prima riportati, si determinano le caratteristiche costruttive e la capacità di un adeguato presidio impiantistico, strutturato in modo flessibile e attrezzato per ricevere sia i rifiuti specificamente di provenienza navale che i rifiuti da raccolta differenziata che possono essere comunque conferiti all'impianto.

Per quanto sopra si ritiene necessaria l'installazione in ambito portuale di un impianto che, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006, sarà classificato "D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14", da autorizzare dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Nell'impianto per la gestione dei rifiuti portuali classificati come rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi quale centro di raccolta dei rifiuti di area portuale, si svolgeranno attività di stoccaggio preliminare di rifiuti, cernita, selezione e trattamento per il successivo avviamento a recupero e smaltimento.

Le attività sono ricondotte alle seguenti operazioni:

R13 – messa in riserva di rifiuti solidi e liquidi da inviare ad impianti autorizzati al recupero

D15 – deposito preliminare di rifiuti solidi e liquidi da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati

D9 – trattamento di rifiuti solidi, quale triturazione, riduzione di volume, sterilizzazione ove necessario e separazione delle parti ferrose da destinarsi al recupero.

In linea con le previsioni del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio, l'impianto dovrà consentire la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi e conferiti nella struttura portuale.

L'impianto di deposito preliminare sarà dotato di contenitori suddivisi in due aree funzionali, una per accogliere rifiuti tipicamente legati all'attività navale e l'altra per accogliere rifiuti del tipo assimilabile agli urbani.

All'interno dell'impianto dovranno quindi essere presenti:

#### Area per Rifiuti tipici da attività navali

- 1) n. contenitori per la raccolta di materiali ingombranti metallici quali cavi di ormeggio, reti e cime, del tipo a cassonetto carrellato in metallo chiuso con coperchio facilmente apribile, capacità minima circa 2000 lt, frequenza di svuotamento mensile;
- 2) n. contenitori chiusi per la raccolta di liquidi pericolosi (oli esausti provenienti da motori o ingranaggi), del tipo a serbatoio chiuso in HDPE dotato di punto di carico con tappo, capacità minima circa 1000 lt frequenza di svuotamento mensile;
- 3) n. contenitori chiusi per la raccolta di liquidi pericolosi (acque di sentina), del tipo a serbatoio chiuso in HDPE dotato di punto di carico con tappo, capacità minima circa 1000 lt, frequenza di svuotamento settimanale;
- 4) n. contenitori per la raccolta di filtri olio motore, del tipo a cassonetto in metallo chiuso a sportello, capacità minima circa 1500 lt frequenza di svuotamento mensile;
- 5) n. contenitori per la raccolta di batterie esaurite e rifiuti di contenenti piombo, del tipo a cassonetto in metallo chiuso a sportello, capacità minima circa 1500 lt frequenza di svuotamento mensile;

#### Area per rifiuti raccolti in modo differenziato (Raccolta Differenziata)

- 6) n. contenitori per rifiuti di carta, del tipo a cassonetto carrellato in metallo, capacità minima circa 1800 lt., frequenza di svuotamento mensile;
- 7) n. contenitori per rifiuti di vetro/plastica, del tipo a cassonetto carrellato in metallo, capacità minima circa 1800 lt., frequenza di svuotamento mensile;
- 8) n. contenitori per rifiuti farmaceutici in HDPE, capacità minima circa 100 lt., frequenza di svuotamento mensile;
- 9) n. contenitori per pile esauste in HDPE, capacità minima circa 50 lt., frequenza di svuotamento mensile;
- 10) n. contenitori per frazione umida da utenze navali del tipo domestiche/commerciali del tipo a cassonetto in metallo, capacità minima circa 1800 lt., frequenza di svuotamento giornaliero;

- 11) n. contenitore per rifiuti urbani indifferenziati del tipo a cassonetto carrellato in metallo, capacità minima circa 1800 lt., frequenza di svuotamento giornaliero.

La configurazione dei contenitori prefigura quindi un servizio cadenzato su 3 tempistiche per i vari svuotamenti, con:

- ✓ frequenza giornaliera, laddove vi è materiale organico putrescibile;
- ✓ frequenza indicativamente mensile, per i materiali da raccolta differenziata;
- ✓ frequenza mensile, per i rifiuti speciali provenienti dalle attività navali e marine.

I cassonetti saranno di materiale metallico o HDPE in funzione delle tipologie dei materiali che devono contenere. Altri materiali saranno eventualmente adottati, previa verifica della compatibilità con i rifiuti da contenere.

L'impianto di deposito preliminare sarà collocato sulla banchina portuale, in zona opportuna e funzionale identificata come da planimetria allegata in funzione delle infrastrutture presenti, delle concessioni assentite e della sicurezza portuale.

L'impianto di deposito preliminare avrà una superficie minima utile non inferiore a 150 mq. Per le specifiche esigenze del porto, in virtù del volume e dei traffici che vi si svolgono, si possono prevedere più postazioni ecologiche al fine di garantire un servizio efficiente ed economicamente sostenibile.

Sarà costruito su base piana munita di una pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizia, al fine di consentirne una rapida ed efficace pulizia anche con i mezzi meccanici, leggermente inclinata e, per la parte che raccoglie i rifiuti navali, con sistema di raccolta acque con griglie perimetrali e con pozzetto di accumulo della capacità utile di almeno 1 mc dotato di disoleatore, prima dello scarico in rete fognaria per acque bianche attraverso opportuno sfioratore.

L'area per la parte che raccoglie i rifiuti navali sarà recintata, segnalata da insegna e dotata di apposita cartellonistica riportante il regolamento relativo al conferimento dei rifiuti. Sarà dotata di bilancia per la misurazione dei conferimenti, presa di acqua potabile per servizi igienici, per lavaggi ed antincendio e di illuminazione sia interna che esterna, nonché di adeguati percorsi di accesso per gli automezzi addetti alla rimozione e svuotamento dei contenitori precedentemente elencati.

La parte relativa alla raccolta differenziata e alla raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà libera e permanentemente accessibile.

Nel caso sia prevista la realizzazione di un impianto di sterilizzazione, l'impianto medesimo dovrà essere costituito da uno sterilizzatore, da una caldaia termica ed eventuale serbatoio carburante, da un contenitore per l'olio esausto, da un serbatoio per l'acqua di condensa. Il locale del centro di sterilizzazione dovrà essere a norma con le misure antincendio e con quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso dovrà essere dotato, inoltre, di sistemi di mitigazione degli odori molesti sprigionati dall'impianto e dall'eventuale stoccaggio dei rifiuti.

I rifiuti di camera e cucina indifferenziati provenienti da navi il cui ultimo approdo è avvenuto in un porto dell'UE, se non conferiti direttamente in discarica, verranno stoccati in appositi contenitori chiusi, mentre quelli provenienti da paesi fuori UE e contenenti dei residui alimentari, verranno stoccati a parte poiché soggetti a procedura di gestione specifica.

Il materiale secco da raccolta differenziata come carta, vetro e plastica, verrà stoccato in appositi contenitori coperti differenti a seconda della tipologia di prodotto.

Gli eventuali rifiuti ingombranti raccolti saranno stoccati in un apposito box.

L'area deve prevedere, oltre allo spazio per i contenitori dei rifiuti per il centro di sterilizzazione e per tutte le utilities, anche uno spazio per il ricovero degli automezzi e per la realizzazione di una sede (temporanea o permanente) adibita ad ufficio per il presidio durante gli orari di apertura corrispondenti alla operatività portuale.

Nel porto possono essere previsti punti di ormeggio e approdi specifici destinati alla gestione delle acque di sentina e di lavaggio prodotte a bordo delle navi.

Classificazione di massima dei rifiuti di provenienza navale che saranno conferiti presso il Porto

Settore impianto deposito preliminare	Tipologia rifiuto	Classificazione rifiuto	Codice CER
Rifiuti navali	Cavi metallici	Rifiuto speciale pericoloso e non pericoloso	17.04.10* 17.04.11
Rifiuti navali	Cordami e reti	Rifiuto speciale non pericoloso	16.01.99
Rifiuti navali	Olio motore	Rifiuto speciale pericoloso	13.02.04* 13.02.05* 13.02.06* 13.02.07*
Rifiuti navali	Acque di sentina	Rifiuto speciale pericoloso	13.04.01* 13.04.03*
Rifiuti navali	Filtri olio motore	Rifiuto speciale pericoloso	16.01.07*
Rifiuti navali	Batterie	Rifiuto speciale pericoloso	16.06.01* 16.06.02* 16.06.03* 16.06.06*
Raccolta differenziata	Organico e rifiuti biodegradabili di mensa e cucina	Rifiuto urbano da raccolta differenziata	20.01.08
Raccolta differenziata	Carta e cartone	Rifiuto urbano da raccolta differenziata	20.01.01
Raccolta differenziata	Vetro	Rifiuto urbano da raccolta differenziata	20.02.02
Raccolta differenziata	Plastica	Rifiuto urbano da raccolta differenziata	20.01.39
Raccolta differenziata	Farmaci	Rifiuto speciale pericoloso	18.01.03* 18.01.08* 18.01.09*
Raccolta differenziata	Pile esauste	Rifiuto speciale pericoloso	20.01.33*
Raccolta differenziata	Indifferenziato	Rifiuto urbano indifferenziato	20.03.01

## **Modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto**

La procedura di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dovrà avvenire nel seguente modo:

- a) i singoli produttori dei rifiuti sono precedentemente individuati e autorizzati all'uso dell'impianto di deposito preliminare, gestito dalla società autorizzata al servizio. In virtù delle proprie attività portuali, conferiscono i rifiuti all'impianto di deposito preliminare secondo le modalità previste nell'apposito regolamento organizzativo. I conferimenti avverranno in orari stabiliti e previa registrazione di tipo e quantità;
- b) i conferimenti di materiali da raccolta differenziata sono liberi e non soggetti alla registrazione di tipo e quantità;
- c) la raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata dalla società autorizzata al servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti trattati;
- d) la raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata dalla società autorizzata al servizio con appositi automezzi muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita di rifiuti o il rilascio di percolamenti degli stessi durante il trasporto al luogo di conferimento, trattamento o smaltimento;
- e) il trasbordo dei rifiuti dalla nave al mezzo nautico/veicolo dovrà essere effettuato dalla società autorizzata al servizio in ore diurne e con condizioni meteo favorevoli;
- f) la società autorizzata al servizio, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare alla nave apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:
  - **Dati identificativi della società autorizzata;**
  - **Dati identificativi della nave; quantitativo e ora del conferimento; targa del veicolo o dati identificativi del mezzo nautico impiegati per il conferimento dei rifiuti.**
- g) ai sensi della normativa vigente, il produttore (art. 188 del D.lgs. 152/2006) di rifiuti portuali (Comandante e/o Armatore della nave in sosta, in rada o in porto, del peschereccio o dell'unità da diporto) deve conferire i rifiuti prodotti presso l'impianto di deposito preliminare presente in ambito portuale. Il detentore (art. 188 del D.lgs. 152/2006) è la società autorizzata al servizio di raccolta e/o recupero dei rifiuti;
- h) al produttore di rifiuti che provvede direttamente alla consegna dei rifiuti pericolosi presso l'impianto, verrà rilasciato un documento predisposto dalla società autorizzata al servizio che certifica l'avvenuto conferimento. Tale documento deve essere redatto in due esemplari datati e firmati dal produttore/detentore e dal gestore o da suo delegato addetto e individuato al ricevimento dei rifiuti. Il documento di conferimento dovrà contenere i seguenti dati:
  - **nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del produttore/detentore;**
  - **tipologia e quantità (peso in kilogrammi) del rifiuto conferito;**
  - **codice CER.**

Tale documento di conferimento costituirà il formulario di cui all'art.193 del D.lgs. 152/2006.

#### **Modalità di rimozione dei rifiuti all'impianto**

La rimozione da parte della società autorizzata al servizio dei rifiuti raccolti presso l'impianto di deposito preliminare dovrà avvenire nel seguente modo:

- i) la raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata dalla ditta autorizzata del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti trattati;
- j) la raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi automezzi muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita di rifiuti o il rilascio di percolamenti degli stessi durante il trasporto al luogo di conferimento, trattamento o smaltimento;
- k) il trasbordo dei rifiuti dalla nave al mezzo nautico/veicolo dovrà essere effettuato in ore diurne e con condizioni meteo favorevoli;

I rifiuti rimossi saranno gestiti attraverso forme di recupero e di smaltimento adeguate alla loro naturale merceologia e in linea con la normativa vigente. In particolare, le batterie dimesse dovranno essere avviate alla filiera di recupero COBAT, l'olio esausto alla filiera COOU, gli eventuali imballaggi alla filiera CONAI.

#### **REQUISITI PROGETTUALI MINIMI RICHIESTI PER L'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE**

Il Progetto Esecutivo dell'impianto di deposito preliminare dovrà essere elaborato al fine di consentire il rilascio della Concessione da parte della Autorità Marittima preposta previo parere preventivo favorevole da parte del Comune. Il progetto dovrà essere redatto a seguito di opportuni sopralluoghi e rilievi, nel corso dei quali si concorderanno tutti gli aspetti esecutivi con l'Autorità portuale al fine del miglior inserimento della infrastruttura nel tessuto del porto.

Il progetto sarà firmato da tecnico abilitato e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- ✓ Relazione generale;
- ✓ Planimetria generale dell'area portuale e di interesse, scala indicativa 1:2000 – 1:10000;
- ✓ Planimetria quotata di dettaglio dell'area di ubicazione dell'impianto di deposito preliminare, scala indicativa 1:200;
- ✓ Pianta e Prospetti, scala indicativa 1:100 – 1:200;
- ✓ Layout impianto elettrico, scala indicativa 1:100 – 1:200;
- ✓ Layout impianto idrico, scala indicativa 1:100 – 1:200;
- ✓ Layout impianto regimazione, trattamento e scarico acque meteoriche, scala indicativa 1:100 – 1:200;
- ✓ Layout impianto illuminazione, scala indicativa 1:100 – 1:200;
- ✓ Relazione con specifiche di fornitura (qualità e caratteristiche dei materiali);
- ✓ Computo metrico estimativo per la realizzazione chiavi in mano dell'impianto di deposito preliminare.

## REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE

La realizzazione dell'impianto di deposito preliminare ha un costo previsto di circa \_\_\_\_\_ €, come dettagliato nella tabella seguente;

- ✓ Costi di gestione: anni di ammortamento 5;
- ✓ Tasso di interesse annuo: 5%.

STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA TIPO DEL PORTO						
	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo Totale
1	Opere civili	Rilievo preliminare	n.			
2	Opere civili	Sistemazione pavimentazione ed asfaltatura o altra impermeabilizzazione	Mq			
3	Opere civili	Sistema di drenaggio acque meteoriche completo di scavo e posa in opera di idonea tubazione	Mq			
4	Opere elettromeccaniche	Recinzione a rete metallica con cordolo in cemento, pali in acciaio, rete zincata e cancello di ingresso	Mq			
5	Opere elettromeccaniche	Sistema trattamento acque meteoriche	n.			
6	Opere elettromeccaniche	Impianto elettrico a norma UNI con almeno 4 punti luce (altezza 3 m)	n.			
7	Opere elettromeccaniche	Impianto idrico con almeno 2 punti di prelievo	n.			
8	Opere elettromeccaniche	Box di presidio	n.			
9	Forniture	Bilancia esterna per pesatura conferimenti	n.			
10	Forniture	Dotazioni standard ufficio (p.c. e schermo, scrivania, scaffali, armadio)	n.			
11	Forniture	Cassonetti carrellabili	n.			
12	Forniture	Contenitori per liquidi	n.			
13	Forniture	Contenitori chiusi per batterie	n.			
14	Forniture	Contenitori per pile e farmaci scaduti	n.			
		Progettazione esecutiva e Direzione Lavori (8% lavori)				
		Imprevisti (5% lavori)				
		Allacciamento servizi (forfait)				
		Stima totale dei costi				

## **PIANO TARIFFARIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE**

L'art. 8 del D.lgs. 182/2003 stabilisce che “gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto”.

Per ogni singola tipologia di rifiuto prodotto in ambito portuale e conferito all'impianto di deposito preliminare dovrà essere elaborata una tariffa unitaria. La tariffa sarà stabilita dall'Autorità portuale annualmente e sarà applicata per gli smaltimenti richiesti.

La tariffa dovrà essere conseguente dei:

- a) costi della progettazione di dettaglio dell'impianto di deposito preliminare;
- b) costi di realizzazione chiavi in mano dell'impianto di deposito preliminare;
- c) costi di collaudo e avviamento all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare;
- d) costi fissi di esercizio dell'impianto di deposito preliminare (guardiania, manutenzione);
- e) costi variabili di esercizio dell'impianto di deposito preliminare (consumi di acqua ed energia);
- f) costi variabili di smaltimento dei rifiuti prelevati dall'impianto di deposito preliminare suddivisi per singola tipologia di rifiuto.

I costi di investimento (voci a, b, c) si considerano ammortizzati in 5 anni.

I costi di esercizio (voci d, e, f) hanno base di calcolo annuale.

In conformità a quanto riportato nell'allegato IV del D.lgs. 182/2003, l'Autorità competente determinerà annualmente l'importo della tariffa prevedendo:

- 1) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui alle voci a,b,c,d,e,f precedenti. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- 2) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui al precedente punto 1).

Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10 del D.lgs. 182/2003, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

Le tariffe di cui ai punti 1 e 2, possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

Per garantire l'equità e la trasparenza delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, il loro importo ed i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto attraverso la documentazione prevista all'allegato II del D.lgs. 182/2003.

### ***PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZE RILEVATE NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA***

La possibilità della nave di rispettare il D.lgs. 182/2003, e in generale la MARPOL, dipende dalla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei vari porti di approdo. La mancanza di tali impianti, infatti, può provocare un serio problema di inquinamento dell'ambiente marino, per possibili scarichi a mare. Al fine di avere un punto della situazione, da parte dello stato dell'approdo, della presenza e disponibilità di adeguati impianti nei porti è utile istituire una procedura di comunicazione delle eventuali inadeguatezze riscontrate.

Chi usufruisce del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui di carico e associati al carico può riscontrare delle inadeguatezze nell'espletamento del servizio o nella disponibilità ad accettare particolari tipologie di rifiuto per mancanza o insufficiente capacità degli impianti di raccolta. In questo caso il comandante della nave comunica attraverso un modulo apposito le inadeguatezze riscontrate.

Le informazioni che devono essere inserite nel modulo si dividono in 6 parti e sono le seguenti:

#### **1. Dati della nave**

- a. nome della nave
- b. agenzia o operatore
- c. numero identificativo
- d. n° IMO
- e. TSL
- f. porto di registrazione
- g. tipo di nave (oil tanker, chemical tanker, ferry, ecc.)

#### **2. Dati sul porto**

- a. Attracco/terminal/molo
- b. Nome/i della società che gestisce gli impianti di raccolta portuali
- c. Data di arrivo
- d. Data di riscontro dell'inadeguatezza
- e. Data di partenza

#### **3. Tipo e quantità stimata di rifiuto**

- a. rifiuti liquidi oleosi (MARPOL Annex I)
- b. Sostanze liquide nocive (MARPOL Annex II)
- c. Garbage (MARPOL Annex V)
- d. Altri rifiuti
- e. Costi

#### **4. Rifiuti non accettati dall'impianto**

- a. Elenco dei rifiuti

#### **5. Inadeguatezze degli impianti e/o dell'organizzazione del servizio**

- a. spiegazione delle inadeguatezze
- b. criticità sull'ubicazione degli impianti
- c. indicazione sul fatto di aver comunicato prima le richieste di conferimento

d. indicazione sull'aver ricevuto la conferma della disponibilità degli impianti di raccolta

#### **6. Ulteriori note e commenti**

Il modulo dovrà essere datato e firmato dal comandante della nave e inviato all'Autorità Portuale.

#### ***PROCEDURE RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI PERMANENTI***

Lo scambio di informazioni e la discussione di eventuali non conformità o criticità è uno strumento fondamentale per monitorare e migliorare il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.

Una volta l'anno quindi i soggetti interessati e cioè l'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, la Sanità Marittima, il servizio Chimico di porto, il Veterinario del porto, gli utenti del porto, i gestori degli impianti di raccolta, i circoli sportivi del porto, i rappresentanti del Comune si riuniscono per discutere su quanto segue:

- presentazione delle statistiche da parte dell'Autorità Marittima dei rifiuti e dei residui di carico raccolti e gestiti durante l'anno, sulla base dei dati ricevuti dalle società che gestiscono gli impianti di raccolta;
- criticità emerse nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e dei residui di carico;
- eventuali esigenze e proposte migliorative.

#### ***INIZIATIVE DIRETTE A PROMUOVERE L'INFORMAZIONE***

L'Autorità Marittima si impegna a organizzare iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari per lo scarico dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto. Le iniziative saranno realizzate tramite le forme ritenute più opportune come distribuzione di materiale informativo, campagne di sensibilizzazione, ecc. e saranno volte da un lato a informare gli utenti del porto sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico e dall'altro a sensibilizzare gli utenti sulle forme corrette di conferimento e stoccaggio dei rifiuti a bordo delle navi. Il documento informativo, secondo quanto prescritto dall'Art. 14 del D.lgs. 182/2003 i cui contenuti sono precisati nell'All. II, contiene i seguenti punti:

- accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
- ubicazione degli impianti di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina
- elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico accettati dagli impianti di raccolta
- elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
- elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti
- descrizione delle procedure di conferimento
- descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione
- procedura per la segnalazione di inadeguatezze.

Le iniziative di sensibilizzazione riguarderanno aspetti di carattere più generale come:

- modalità di presentazione e compilazione della notifica
- il corretto stoccaggio dei rifiuti a bordo
- la gerarchia europea della gestione dei rifiuti
- l'importanza della raccolta differenziata
- l'importanza della prevenzione della produzione dei rifiuti
- l'importanza della riduzione della produzione dei rifiuti.